

## **TI\_GERICHTE 17.2003.16 vom 11. Juli 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-07-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_17.2003.16](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2003.16)

FR: TI\_GERICHTE 17.2003.16 du 11 juillet 2003

IT: TI\_GERICHTE 17.2003.16 del 11 luglio 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Il giudice della Pretura penale ha dato atto che in concreto nessuno dei testimoni cui era giunta eco del diverbio aveva formalmente riconosciuto nella persona dell'imputato l'autore delle ingiurie, ma che sufficienti elementi facevano convergere gli indizi sulla figura dell'opponente. In primo luogo egli ha rilevato che non era possibile credere al fratello dell'accusato quando asseriva di non avere visto \_\_\_\_\_ proferire alcuna ingiuria, non solo per lo stretto grado di parentela fra i due, ma anche perché \_\_\_\_\_ era stato denunciato anch'egli da \_\_\_\_\_ proprio in relazione al medesimo episodio (sentenza, pag. 8). Le dichiarazioni di \_\_\_\_\_ contrastavano inoltre con quelle di tre altre persone indifferenti ai fatti, le quali avevano confermato di avere udito fra le ore 10.30 e 10.45 del 28 febbraio 2002 un uomo e una donna litigare, l'uomo rivolgendosi alla donna impropriamente come "puttana", troia" e "bruta lögia" e la donna protestare per le aggressioni verbali, aggiungendo che la vicenda non sarebbe finita così (sentenza, pag. 8 seg.). A mente del primo giudice solo in teoria l'autore degli insulti poteva essere un estraneo, ove appena si consideri che in quel frangente \_\_\_\_\_ – la quale aveva assistito alla scena – aveva domandato al portinaio dello stabile chi fosse la donna, sentendosi rispondere che si trattava della responsabile della \_\_\_\_\_, presentatasi quel giorno dietro appuntamento con l'accusato (sentenza, pag. 9). La voce maschile che proferiva insulti alla donna notata sulle scale da \_\_\_\_\_ e da \_\_\_\_\_ non poteva dunque che essere quella di uno dei fratelli \_\_\_\_\_, i quali attendevano per l'appunto la rappresentante della locatrice. E, tra i due fratelli, la voce in questione era senza dubbio quella dell'opponente, allora conduttore dell'appartamento, colui che si era rivolto alla donna dicendo che, in quanto soggetto che versava l'affitto, egli non permetteva a nessuno il diritto di varcare l'uscio di casa (sentenza, loc. cit.). Per di più – ha soggiunto il primo giudice – quel mattino del 28 febbraio 2002 nessuno ricordava di avere sentito altre grida, salvo un alterco in tedesco fra due uomini (sentenza, pag. 10). Infine l'affermazione della parte civile, secondo cui il fratello del ricorrente si era presentato come avvocato, era confermata da \_\_\_\_\_, la quale aveva riferito di avere sentito qualcuno dire che il fratello di \_\_\_\_\_ era un avvocato (sentenza, pag. 10).

#### **E. 3**

Il ricorrente ricorda anzitutto che l'incontro fissato per le ore 11.00 è effettivamente avvenuto a quel momento, come ammette anche la parte civile, sicché le deposizioni di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ed \_\_\_\_\_, le quali narravano di fatti intervenuti fra le ore 10.30 e le 10.45, risultano ininfluenti per il giudizio. Egli definisce quindi arbitrario e lesivo

del principio in dubio pro reo imputargli i noti insulti, a maggior ragione ove si pensi che che nel suo interrogatorio del 6 aprile 2002 \_\_\_\_\_ ha attribuito la voce ingiuriosa a quella di un uomo che le sembrava anziano, circostanza che lo scagiona d'acchito, dato che egli ha solo 35 anni. a) In realtà il primo giudice ha rammentato egli medesimo che tanto l'opponente quanto il fratello indicavano l'orario dell'incontro alle 11.00, mentre le testimoni situavano il diverbio un po' prima, tra le 10.30 e le 10.45 (sentenza, pag. 10). Quest'ultimo orario coincideva con quello indicato dalla denunciante (verso le 11.00). Se si pensa poi che il portinaio dello stabile ha riferito a \_\_\_\_\_ che quella mattina \_\_\_\_\_ era giunta a \_\_\_\_\_ proprio per incontrare \_\_\_\_\_ – ha continuato il primo giudice – un insulto da parte di un altro inquilino non entrava nemmeno in linea di conto (sentenza, pag. 10). Né l'orario dichiarato dai fratelli \_\_\_\_\_ appariva convincere. Se l'incontro fosse durato davvero 10 minuti e i due avessero lasciato l'appartamento 10 minuti dopo, come pretendeva \_\_\_\_\_, ovvero attorno alle 11.20, ben difficilmente quest'ultimo avrebbe potuto inviare alle 11.58 un fax alla \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_, tenuto conto anche del tempo necessario per redigere la lettera. Verosimilmente l'incontro con \_\_\_\_\_ era dunque avvenuto prima, come avevano riferito le tre testimoni (sentenza, pag. 11). b) Il ricorrente contesta quest'ultimo ragionamento, sostenendo che il fax è stato spedito non da \_\_\_\_\_, bensì da \_\_\_\_\_. Quand'anche ciò fosse, tuttavia, ciò non basta per dimostrare l'arbitrio in cui sarebbe caduto il primo giudice. Già si è accennato al fatto che, per essere annullata, una sentenza dev'essere arbitraria nel risultato, non solo nei motivi (sopra, consid. 1). E il ricorrente nulla eccepisce sull'insieme degli altri indizi adottati dal primo giudice a sostegno della propria persuasione. Egli non dimostra, in particolare, che siano manifestamente insostenibili le conclusioni tratte dalla testimonianza di \_\_\_\_\_, la quale ha identificato in \_\_\_\_\_ la donna scesa irritata dalle scale dopo che lei aveva avuto modo di udire un diverbio (seguito da pesanti insulti) tra un uomo che faceva valere i propri diritti di inquilino e una donna che pretendeva di dovere eseguire un controllo dell'appartamento (sentenza impugnata, lett. L riferito alla deposizione della testimone in aula). Non mette in dubbio nemmeno che \_\_\_\_\_ abbia appreso dal portinaio del palazzo come quella mattina la donna fosse giunta a \_\_\_\_\_ solo per visitare l'appartamento dell'imputato. Obietta per vero, il ricorrente, che il primo giudice non avrebbe dovuto considerare le asserzioni del portinaio, ostandovi l'art. 134 cpv. 1 CPP (che ricalca l'art. 237 CPC), che impone ai testimoni di riferire su fatti cui hanno direttamente assistito e non su circostanze riferite da terzi, sottratte al contraddittorio. A prescindere dal fatto però che l'art. 134 cpv. 1 CPP non dispone quanto il ricorrente asserisce, non risulta che al dibattimento l'imputato abbia eccepito irregolarità di sorta, né che abbia reagito in qualche modo alla deposizione di \_\_\_\_\_, foss'anche solo chiedendo al giudice di non tenerne conto. Egli non può quindi dolersene ora (art. 288 cpv. 1 lett. b CPP). Del resto, il primo giudice poteva accertare senza arbitrio che quella mattina \_\_\_\_\_ non aveva incontrato altri inquilini all'infuori del ricorrente fondandosi proprio sulla deposizione di \_\_\_\_\_, la quale ha dichiarato che, giunta in fondo alle scale, la donna aveva abbandonato i luoghi immediatamente (sentenza, pag. 5). Avesse avuto il diverbio con un altro conduttore prima di incontrare \_\_\_\_\_, mal si comprenderebbe inoltre per quali ragioni essa addebiti gli insulti – sentiti dalle testimoni – al ricorrente. Sotto questo profilo nulla adombra una denuncia mendace. L'immediata reazione di lei (la querela porta la data del 28 febbraio 2002: act. 1) induce se mai a ritenere il contrario.

Nel seguito del memoriale il ricorrente torna sull'ora dell'incontro, ma non apporta elementi atti a sostanziare il preteso arbitrio. In altri termini, egli non dimostra la manifesta insostenibilità della conclusione del giudice della Pretura penale, fondata su una valutazione complessiva delle risultanze processuali da cui si evince che la persona vista scendere le scale proveniva dall'appartamento del ricorrente, che quella persona intendeva ispezionare i vani, che la lite con gli insulti percepiti dalle tre testimoni potevano solo avere avuto luogo nella circostanze enunciate dalla parte civile, senza riguardo ai dettagli rilevati nel ricorso, per altro chiariti da \_\_\_\_\_ al dibattimento (sentenza, pag. 5, 6 e 10).

#### **E. 5**

Al primo giudice il ricorrente rimprovera di essere incorso in un ulteriore arbitrio correlando le deposizioni delle tre testimoni con quanto era accaduto nel suo appartamento, sebbene \_\_\_\_\_ ed \_\_\_\_\_ avessero riferito di avere visto \_\_\_\_\_ scendere dalla scala di colore marrone. Dato che egli abitava il settore verde scuro, per lasciare i luoghi la parte civile avrebbe dovuto prendere per forza la scala marrone, ciò che però non è avvenuto. a) Anche su questo punto il primo giudice non ha trascurato il problema, rilevando che effettivamente le testimoni \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ avevano riferito agli inquirenti quanto affermava il ricorrente. Per finire tuttavia egli ha considerato l'incongruenza trascurabile, ricordando che al dibattimento \_\_\_\_\_ aveva comunque riferito chiaramente che gli insulti rivolti alla donna che scendeva le scale provenivano senza dubbio dal vano comune relazionato all'appartamento dell'imputato. Né la testimone era in grado di ricordare tutti i colori della scale comuni, colori che per di più possono anche confondersi, il verde scuro richiamando il marrone, specie per chi ricorda a distanza di tempo. Decisivo, ha concluso il primo giudice, è che al dibattimento la testimone abbia saputo ricordare con precisione quale fosse la scala d'accesso all'appartamento del ricorrente (sentenza, pag. 12). b) Incombeva di nuovo al ricorrente dimostrare l'arbitrarietà della citata conclusione. Invece egli si esaurisce in considerazioni e riflessioni appellatorie, inammissibili in un ricorso per cassazione fondato sul divieto d'arbitrio. Data la chiarezza della fattispecie, il primo giudice non ha violato i diritti di parte nemmeno rifiutando il 28 marzo 2002 il sopralluogo chiesto dall'opponente. Nulla di concreto induceva difatti a mettere seriamente in discussione la testimonianza di \_\_\_\_\_, salvo la questione legata al colore delle scale. Tanto meno ove si pensi che la di lei testimonianza riporta un particolare ricordato anche da \_\_\_\_\_ nel suo fax del 28 febbraio 2003 alla \_\_\_\_\_, ossia che \_\_\_\_\_ non aveva ispezionato l'appartamento proprio perché diffidata ad andarsene dai fratelli \_\_\_\_\_.

#### **E. 6**

Il ricorrente assevera dopoi che l'accertamento secondo cui suo fratello si sarebbe fatto passare per avvocato, come confermava \_\_\_\_\_, è gratuita, suo fratello non essendo affatto un legale. La testimone può quindi avere confuso quanto da lei visto e udito quella mattina con quanto le ha riferito la querelante in un incontro successivo. Manifestamente appellatoria, la critica non può trovare spazio in un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio. Inammissibile, essa sfugge perciò a un esame di merito.

#### **E. 7**

Secondo il ricorrente le prove a suo carico non consentono in ogni modo di sopprimere quel ragionevole dubbio che oggettivamente sussiste. Egli deve perciò essere prosciolto In applicazione del principio in dubio pro reo. Ora, tale principio è un corollario della

presunzione d'innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patti ONU. Esso disciplina sia la valutazione della prove sia il riparto dell'onore probatorio. Per quanto attiene alla valutazione delle prove, ossia all'argomento oggetto del ricorso, il principio in dubio pro reo significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una versione più sfavorevole all'imputato quando, a una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistono dubbi sul modo in cui si è verificata la fattispecie. Il principio non impone che l'apprezzamento delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi teorici sono sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice avrebbe dovuto, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, nutrire dubbi rilevanti sulla colpevolezza (DTF 127 I 38 consid. 2a, pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 2d pag. 38), Sotto questo profilo il principio in dubio pro reo ha la stessa portata di divieto dell'arbitrio (DTF 120 Ia 31 consid. 4b pag. 41). Nella fattispecie non è però possibile affermare che il giudice della Pretura penale ha condannato il ricorrente quantunque una valutazione non arbitraria delle risultanze del processo lasciasse sussistere dubbi rilevanti sulla sua colpevolezza. Anche sotto questo aspetto il ricorso risulta perciò privo di consistenza.

## E. 8

Dato quanto precede, nella misura in cui è sufficientemente motivato il ricorso è destinato all'insuccesso. Gli oneri processuali seguono la soccombenza del ricorrente (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP), che rifonderà a \_\_\_\_\_, la quale ha formulato osservazioni al ricorso per il tramite di un avvocato, un'indennità di fr. 500.– per ripetibili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 900.– b) spese fr. 100.– fr. 1'000.– sono posti a carico del ricorrente, che rifonderà a \_\_\_\_\_ fr. 500.– per ripetibili. 3. Intimazione a: – \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_; – Procuratore pubblico \_\_\_\_\_; – Pretura penale, via dei Gaggini 1, 6501 Bellinzona; – Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona; – Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Tavernes; – Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, 6501 Bellinzona; – Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, 6901 Lugano; – \_\_\_\_\_ (parte civile); – avv. \_\_\_\_\_ (rappresentante di parte civile). Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente \_\_\_\_\_ La segretaria N.B.: L'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.